

g. Giovanni Brenna

Comune di ROBBIO

Provincia di PAVIA

L'Organo di revisione

Oggetto: Certificazione costituzione fondo risorse decentrate personale dipendente non dirigente anno 2025.

L'Organo di revisione del Comune di Robbio, nella persona del Dott. Giovanni Brenna:

Premesso

- Che in data 11/11/2025 il Responsabile del Servizio Amministrativo-Personale ha trasmesso bozza della propria determinazione n. 128 del 11/11/2025 avente ad oggetto: *"COSTITUZIONE FONDO ANNUALE RISORSE DECENTRATE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2025, (CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022)"*.
- Che il citato Responsabile ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle



disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

- L'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comporta di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Visto l'art. 79 del CCNL 16/11/2022;

Viste:

- La delibera di Giunta comunale n. 95 del 20/10/2025 con la quale sono stati definiti i criteri di quantificazione del fondo per il periodo in esame anno 2025 ed in particolare la volontà dell'amministrazione di incrementare il fondo, nel limite previsto dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, utilizzando i commi 1, 2 e 5 dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs.n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2);

Preso atto della quantificazione del “fondo”, come definita con determinazione n. 128 del 11/11/2025 a firma del Responsabile Amministrativo-Personale, come di seguito esposto:



COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2025	2025	2016	DIFFERENZA
Risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	125.040,00	125.040,00	-
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	2.163,00		2.163,00
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	2.132,00	237,00	1.895,00
EURO 84,50 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2018, A DECORRERE DAL 01.01.2021 (calcolo per intero sulle unità in servizio) - (ART.79 C.1 lett. b) CCNL 19-21: fuori limite	1.859,00		1.859,00
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (ART.79 C.1 Lett. d), CCNL 19-21: fuori limite	1.910,00		1.910,00
DIFFERENZE STIPENDIALI PERSONALE INQUADRATO IN B3 e D3 - DAL 01.01.2024 (ART.79 C.1 bis, CCNL 19-21: fuori limite	3.818,00		3.818,00
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	20.084,00	13.522,00	6.562,00
Totale risorse stabili	157.006,00	138.799,00	18.207,00
Decurtazioni risorse stabili:			
Art. 9 comma 2 bis DLgs 78/2010	10.670,00	10.670,00	
Art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	5.608,00		5.608,00
Totale decurtazioni risorse stabili	16.278,00	10.670,00	5.608,00
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	140.728,00	128.129,00	12.599,00

Risorse variabili soggette al limite			
RIA personale cessato nel 2023 (Art.67, c.3, lett.d)			
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, c.3, lett. c)	8.359,00	8.955,00	- 596,00
Totale risorse variabili stabili	8.359,00	8.955,00	-596,00
Decurtazioni risorse variabili			
Art. 9 comma 2 bis DLgs 78/2010	681,00	681,00	
Art. 23 comma 2 DLgs 75/2017	358,00		358,00
Totale decurtazioni risorse variabili (uguale al giallo precedente)	1.039,00	681,00	358,00
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	7.320,00	3.274,00	954,00
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno ----- al netto delle decurtazioni	148.048,00	136.403,00	11.645,00

Risorse variabili NON soggette al limite			
ART 63 CO 7 LETT. E CCNL 2016/2018			
EURO 84,50 PER UNITA' DI PERSONALE IN SERVIZIO AL 31.12.2018, A DECORRERE DAL 01.01.2021 (calcolo per intero sulle unità in servizio) - (ART.79 C.1 lett. b) CCNL 19-21 - QUOTA UNA TANTUM ANNUALITA' 2021 E 2022: fuori limite			

Incentivo funzioni tecniche	16.000,00	
Incentivo avvocatura	-	
ISTAT - ANPR - ART 1 CO 1091 L. 145/2018	10.000,00	
	-	
Totale risorse variabili NON soggette al limite	26.000,00	

La differenza risultante dal confronto tra fondo 2016 e fondo 2025 di €. 11.645,00 è imputabile agli incrementi di parte stabile di cui agli artt 67 co 2 lett) a e b CCNL 16/18 e art. 79 co 1 lett b) d), 1bis CCNL 19/21 che non sono soggetti al limite di cui all'art. 23 del D.Lgs 75/2017.

Verificato che il fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che:

- il fondo rispetta le disposizioni normative in materia di limiti, non superando l'importo del fondo 2016;
- la spesa relativa alla costituzione del fondo incentivante il personale per l'anno 2025 è stata correttamente prevista nel bilancio di previsione 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 17/12/2024;

Tutto ciò premesso

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

Visto il CCNL 16 novembre 2022 e i CCNL precedenti per le disposizioni non disapplicate;

Visti gli art. 40, 40bis e 48 del D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 ed in particolare l'art. 239;

Visto il D.Lgs.n.165/2001;

Visto il D.Lgs.n.118/2011 ed i principi contabili applicati in particolare il n. 4/2;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;

Visti lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Certifica

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente per l'anno 2025 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2025 nel limite dell'importo complessivo di euro **174.048,00**.

Data, 11/11/2025

Il Revisore dei Conti
Rag. Giovanni Brenna


